



RICEVUTO - 11 TRIBUNALE DI TERNI

25  
1165/4

109 mt 21/6/08

AI PRESIDENTE del  
TRIBUNALE – sede

AI PRESIDENTE della  
Sezione Penale – sede

AI PROCURATORE  
Della REPUBBLICA – sede

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE  
Degli AVVOCATI – sede

Alla CAMERA PENALE  
Sede

AI SOSTITUTI PROCURATORI  
- Togati ed onorari

AI DIRIGENTE della CANCELLERIA  
del TRIBUNALE DI TERNI

AI DIRIGENTE della CANCELLERIA  
della SEZIONE PENALE

AL G.I.P. di TERNI

AL G.U.P. di TERNI

Il Giudice, Angelo Matteo SOCCI rilevato che è opportuno ed utile disciplinare l'udienza monocratica con disposizioni condivise dall'organo giudicante, dal P.M. e dai difensori, per ottenere una gestione più moderna ed efficiente, nonché maggiore rispetto per le parti, i testi e chiunque sia interessato da processi penali.

Ormai molti Tribunali utilizzano con successo e soddisfazione di tutti gli utenti un disciplinare – o protocollo-, che prevede soprattutto una “*udienza filtro*” per evitare disturbi e citazioni inutili a testi, a volte reiterate in più udienze, senza essere ascoltati, facendo così perdere tempo ai cittadini e spreco risorse economiche, e soprattutto dando un'immagine della giustizia non ottimale e non efficiente (si pensi ai processi che non si tengono per difetti di notifica, patteggiamento, remissione di querela anche a seguito del doveroso intervento del giudice ex art. 555, comma 3, c.p.p., legittimi impedimenti, dichiarazioni di nullità etc.).

Tribunale di Terni  
Giud. SOCCI

Nel disciplinare si regola anche l'orario di udienza e si prevede una fine della stessa al massimo per le 16,30, tranne eccezioni, per garantire ai difensori di programmare la loro attività, e per rispettare l'orario di lavoro dei dipendenti (non è previsto infatti il cambio di assistente di udienza).

Tra le tante regolamentazioni si prevedono, ad esempio delle pause di 10 minuti ogni due ore, per rispettare le disposizioni collettive dei lavoratori dipendenti (specialmente per gli addetti alla stenotipia), dovendo il giudice osservare e tutelare anche e soprattutto le disposizioni normative primarie e secondarie, e le condizioni di lavoro degli addetti.

Si rimette pertanto bozza del disciplinare di udienza che intendo adottare dal 15 settembre 2008 alla ripresa del periodo di sospensione estiva e resto in attesa delle Vostre eventuali osservazioni e proposte di miglioramento.

Terni, 19 giugno 08

*Gratie per l'attenzione; con i miei migliori*  
*saluti.*

Il Giudice  
(SOCCI ANGELO MATTEO)

*Socci Ang. 11/6/08*



## TRIBUNALE DI TERNI

### PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI (Giudice SOCCI)

1. L'udienza penale dibattimentale, monocratica, inizia di regola alle ore 9,00. L'udienza di convalida di cui all'art. 558 c.p.p. organizzata nel turno monocratico direttissime inizia alle 10.
2. L'Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 del regolamento al c.p.p. ex d.m. 334/89), apre quindi l'aula alle ore 8,50 (per le udienze ex art. 558 c.p.p. del turno monocratico direttissime: alle 9,45), e cura l'afflusso di parti, ausiliari del giudice, testimoni, identificando questi ultimi. In assenza dell'ufficiale giudiziario le suddette incombenze saranno curate dalla cancelleria. L'assistente di udienza deve trovarsi in aula prima che cominci l'udienza, alle ore 8.50 e alle 9.45 per le direttissime.
3. L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico, è organizzata dal giudice perché di regola non si protragga oltre le ore 16,30, con una sospensione, ove non si concluda entro le ore 14,00, tra le 14,00 e le 14,45, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e salva comunque l'autonomia giurisdizionale di chi presiede l'udienza, come regolata dal codice procedura penale. Il Giudice avrà cura di predisporre la programmazione delle singole udienze in modo da consentire, al massimo, il rispetto di tali orari. L'osservanza dell'orario attiene anche alle condizioni di lavoro del personale di cancelleria.
4. I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta sia provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: ore 9,00 e ore 10.30.
5. I processi vengono sempre rinviati, per l'istruttoria, dal giudice ad orario su fasce fissate per la trattazione, con l'avvertimento che stante l'impossibilità di previsioni precise, l'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, sarà evitato, e se per dimenticanza o altro motivo si verificasse lo stesso deve intendersi fatto per le ore 9.00.
6. Salvo quanto previsto nel successivo punto 7, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto anche solo agli arresti domiciliari, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. o per ragioni processuali o di prescrizione, alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, al tentativo di remissione di querela in base all'art. 555, comma 3, c.p.p.- In tale udienza, di regola, non si assumono prove dichiarative, esami di imputati periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le parti per tale udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il giudice non ne autorizza la citazione. Nei processi con imputato non detenuto anche solo agli arresti domiciliari,

ove comunque si abbia in aula la presenza di testimoni, consulenti tecnici e periti alla prima udienza, sull'accordo delle parti pubbliche e private è possibile per il giudice effettuare istruttoria, che sarà preferibilmente fissata (salvo che nei casi di brevissima spedizione) in orario successivo alla trattazione di tutti i giudizi fissati in prima comparizione, concordato in udienza con le parti. La citazione dei testimoni sarà, di regola, autorizzata, ex art. 468, comma 2, c.p.p. solo per le udienze successive.

7. P.M. e G.U.P. avranno cura di inserire – per lo scopo dell'udienza filtro- nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: " la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di difensore. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire". La persona offesa comparsa all'udienza di prima comparizione viene tuttavia sentita, salvo che il processo sia di particolare complessità, ove detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenne, o se documenta di provenire da sede diversa da Terni, ed in ogni caso quando l'imputato è detenuto. Viene altresì sentita quando il giudice lo ritiene assolutamente necessario in relazione agli interessi della parte civile costituita che possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio in relazione alla prescrizione del reato. In tali ultimi casi, il giudice ha cura di assumere la testimonianza della persona offesa prevedibilmente lunga e di non semplice esperimento solo dopo la trattazione dei procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.
8. La cancelleria di regola affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della cancelleria sezione entro le ore 13,00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 d.m. 30 settembre 1989 n. 334). Il ruolo contiene l'elenco dei processi indicati per numero all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle parti. Il ruolo affisso e distribuito deve contenere dati di identificazione del singolo processo che non ingenerino equivoci.
9. Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati. Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nell'effettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato, ecc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio. Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario, e in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia fissato nel ruolo, il giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi o dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasessantenni o che documentino di provenire per l'udienza da sede diversa da Terni. Tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati all'ufficiale giudiziario, o alla

cancelleria, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante. Nell'ambito di ciascuna fascia, esauriti tali giudizi, ed in deroga dall'ordine dei giudizi che abbia indicato nel ruolo affisso e distribuito, il giudice tratta poi con precedenza nell'ordine, i giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela, istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, istanza di "patteggiamento", o istanza di giudizio abbreviato. In tale ultimo caso, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito abbreviato, il giudice, sentito il difensore, rinverrà la discussione del processo ad altra udienza ovvero lo tratterà dopo avere trattato tutti gli altri giudizi a ruolo, rinviando *ad horas* il giudizio e liberando per il momento gli interessati. I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano all'ufficiale giudiziario, o alla cancelleria, al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.

10. – Nell'udienza, il giudice – fermi i criteri e le precedenze di cui all'art. 9 – tiene conto dei concomitanti impegni del difensore, in particolare se riguardanti il tribunale di sorveglianza e assistiti detenuti, posticipando la chiamata di un giudizio ove il difensore glielo chieda per concomitanza di impegni, sempre ed in ogni caso laddove all'udienza non debbano intervenire altri difensori o parti private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti tali soggetti, ove presenti, negli altri casi, trattando laddove possibile il processo con il difensore titolare presente rispetto a quello con il difensore titolare assente.
11. – Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto delle prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle ultime fasce orarie.
12. – Ove l'assenza del magistrato titolare – per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento – sia certa, con largo anticipo l'ufficio (la cancelleria) ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al procuratore della repubblica e al consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché per via telefonica o altro mezzo rapido di comunicazione ai difensori e alle altre parti provenienti da fuori Terni, per evitare loro un viaggio inutile.
13. Nella gestione della udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa, disponendo a tale fine ove possibile che l'imputato detenuto venga tradotto in aula solo a seguito di chiamata del processo da parte del giudice. I processi con detenuti hanno comunque la precedenza.
14. – Il giudice può deferire al consiglio dell'ordine il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma, c.p.p. che, in modo non giustificato, non si presenti in udienza, così come il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4° comma, c.p.p. che non si renda reperibile violando le regole del turno stabilite dal consiglio dell'ordine.
15. – P.M. e difensori evitano di entrare nel locale/camera di consiglio adiacente l'aula d'udienza prima e durante l'udienza se non per conferire, insieme, e con il giudice, di questioni a discussione non procrastinabile, o che riguardino esigenze di riservatezza

delle parti private, Evitano altresì, in aula, di conferire con il giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto, e comunque P.M. e difesa devono sempre essere presenti quando si conferisce con il Giudice per non ingenerare sospetti su violazione del contraddittorio.

16. – Nel perseguimento della ragionevole durata dei giudizi, del risparmio di tempo d'udienza, e dei soldi per la stenotipia, e soprattutto del rispetto di quanti in aula sono in attesa, P.M. e difensori evitano nella spiegazioni delle loro tesi inutili divagazioni e ripetizioni. Se le parti non si auto controlleranno il Giudice interverrà per garantire il rispetto di questa norma di opportunità e di educazione. Per le stesse ragioni, il giudice evita, di regola, le motivazioni contestuali di complessa o anche solo non breve stesura.
17. Il Giudice effettuerà una pausa di circa 10 minuti, ogni due ore di udienza continuativa, per rispettare i tempi di lavoro del personale ausiliario (in particolare degli addetti alla stenotipia), curando di far coincidere la pausa nei tempi di vuoto tra un processo ed un altro.
18. – Onde agevolare la cancelleria e l'organo giudicante nella redazione dei provvedimenti, le parti, i periti e i difensori curano di depositare, se possibile, su supporto informatico la relazione di perizia, la memoria difensiva e ogni altro atto o documento utile o necessario al giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento, considerando l'uso delle nuove tecnologie informatiche.
19. – Ove il rinvio della trattazione istruttoria o della discussione di un giudizio che impone a P.M. e parti private notevole attività di preparazione dell'udienza sia per qualsivoglia ragione prevedibilmente sicuro, sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa appena possibile le parti tramite la cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
20. – I difensori, quando non ne derivi danno per loro o per l'assistito, presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in udienza. Nei procedimenti di scarsa complessità e di agevole valutazione degli elementi da considerarsi ex art. 8, 116 e 117 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (t.u. spese di giustizia), difensore e giudice valutano l'opportunità di provvedere in udienza alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, con lettura in udienza del relativo decreto.
21. – Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso, anche e soprattutto nel delicato momento della lettura del dispositivo. Tutti gli intervenuti sono tenuti in aula a tenere il proprio telefono mobile o spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall'aula, senza rispondere sin tanto che è in aula. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce e evitano rumori molesti.
22. – Il presente protocollo non potrà in ogni caso costituire strumento per esigere dal giudice prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali od ordinamentali, ma servirà solo per meglio disciplinare quanto previsto dalle norme e per garantire una efficiente e moderna gestione delle udienze.